

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.

Art. 2

(Prevenzione e contrasto della radicalizzazione)

- 1.** La Regione promuove l'attivazione di misure per la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione violenta e di ogni forma di estremismo e fondamentalismo in ambito culturale e religioso.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, alle Università, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106), e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per interventi di formazione e sensibilizzazione del territorio e per progetti specifici di formazione per operatori.
- 3.** Per le finalità di cui al comma 1, la Regione partecipa a forme di coordinamento di attività, nel rispetto delle rispettive competenze, con le autorità dello Stato, con istituzioni scolastiche e religiose e con gli enti locali, al fine di potenziare lo scambio di informazioni tra attori che operano nei diversi settori della società e dare attuazione ad attività di prevenzione.